

VARIANTI
(Art. 25 Merloni Ter)
(Art. 134-135 Regolamento)
(Art. 10-11-12 Capitolato Generale d'Appalto)

Occorre qui sgombrare il campo a false interpretazioni della Legge. Questa pone grande risalto alla fase programmatica e progettuale, intende migliorare lo standard dei progetti confezionati per le pubbliche Amministrazioni.

Coerentemente a tale orientamento, vengono riguardate le Varianti: un "corpo estraneo", un "oggetto" che con le premesse iniziali della Legge e per la Legge stessa nei suoi articolati, non avrebbe modo di esistere.

Tuttavia nelle successive rivisitazioni della Legge, del Regolamento e del Capitolato Generale, queste riescono a trovare posto, ci si "ricala" finalmente nella realtà operativa dei cantieri e nello svolgimento delle attività difficilmente inquadrabili entro teorie.

L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che possono dare origine alla varianti, a norma dell'articolo 25 comma 1 della Legge, è demandato al Responsabile del procedimento, che esegue una istruttoria e redige apposita relazione (Art. 134 comma 7 Regolamento).

Riguardo all'approvazione, le perizie di variante, sono approvate (Art. 134 comma 9 Regolamento):

- dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo che ha approvato il progetto (Giunta), qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato
- dal Responsabile del procedimento, negli altri casi, sempre che non alterino la sostanza del progetto.

In relazione alla tipologia di Varianti, si può fare il seguente schema:

I. Un primo tipo di varianti (Variazioni del Direttore dei lavori) - Art. 25 comma 3, 1° periodo -

La Legge stabilisce che - sempreché non comportino un incremento contrattuale - non sono considerate varianti quelle che comportino una variazione del 5% delle "categorie di lavoro" dell'Appalto (limite elevato al 10% per tipologie di lavori di recupero, manutenzione, ristrutturazione o assimilabili ai sensi dell'Art.2 del Regolamento). Per tale tipo di varianti solo tecniche - fisiologiche per ogni tipo di lavoro - viene richiesta la sola disposizione del Direttore dei Lavori.

Riguardo alle percentuali indicate del 5% (10%), interpretando lo spirito della Legge per il controllo della spesa, si ritiene che possano essere tollerati scostamenti anche maggiori, sempreché all'interno dell'importo contrattuale e sempreché non vengano eccepiti da parte dell'impresa, con la formulazione di riserve.

In tale fattispecie, essendo espressamente sancito il rispetto dell'importo contrattuale originario, si ritiene che non debba farsi adito alla stipula di Atto aggiuntivo, anche se, per talune circostanze – come ad esempio in caso di variazioni maggiori di quelle indicate – la stipula può formalizzare l'accettazione della circostanza da parte dell'impresa.

Non è necessaria autorizzazione del Responsabile del procedimento (Art.134 comma 5 Regolamento); vi provvede direttamente il Direttore dei lavori, eventualmente con Ordini di servizio, situazione sicuramente più in linea con il comma 1 dello stesso Art. 134, che stabilisce che “nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori...”. Quindi si ritiene che comunque si debba “disporre” la “variazione” poiché secondo il comma 2 “il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori”. Emerge da quanto precede che la disposizione da parte del Direttore dei lavori per l'esecuzione di variazioni (mediante Ordine di servizio), conviene esclusivamente all'impresa.

II. Il secondo tipo di varianti (Varianti migliorative) - Art. 25 comma 3, 2° periodo -

Possono essere sia in diminuzione, sia in aumento e sono definite come “finalizzate al miglioramento dell'opera e che non comportino modifiche sostanziali alla natura dell'intervento”.

Tali varianti possono al max comportare un aumento di contratto del 5% e trovare comunque copertura nel quadro economico dell'opera (con l'eventuale impiego di economie, imprevisti o ribasso di gara).

Per tali tipi di varianti - che possono essere solo tecniche-suppletive, sia in diminuzione che in aumento - viene richiesta la sola disposizione e approvazione da parte del Responsabile del Procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, della Legge (Art.134 comma 10 Regolamento).

Tra questa categoria - si ritiene - che possano rientrare anche quelle della categoria precedente, ma che, pur all'interno dell'importo contrattuale, comportano scostamenti maggiori del 5% (10%) e qualora gli stessi scostamenti siano stati fatti per migliorare le caratteristiche dell'intervento, nell'interesse dell'Amministrazione.

III. Il terzo tipo di varianti (Varianti per errore o omissione progettuale) - Art. 25 comma 1d -

Raggruppa quelle sopra il 5%, ma comprese entro il quinto d'obbligo e causate da un così detto “errore progettuale”.

Per tali varianti di ovvia natura suppletiva è prevista l'approvazione della Giunta Municipale o equipollenti organi.

Fermo restando poi l'eventuale attribuzione delle responsabilità al progettista.

Nei casi in cui l'importo in variante ecceda il quinto, si dà luogo ad un nuovo affidamento.

IV. Il quarto tipo di varianti (Varianti per cause impreviste) - Art. 25 comma 1°, 1b, 1bbis, 1c -

Comprende quelle sopra il 5%, nei casi previsti dall'art.1664 del Codice Civile (sorprese geologiche), oppure esigenze derivanti da sopraggiunte normative.

Per tali varianti di ovvia natura suppletiva è previsto che vengano approvate dalla Giunta Municipale o equipollenti organi.

Dette varianti si ritiene debbano essere comprese entro il quinto d'obbligo (Art. 10 comma 2 CGA), anche se esiste un orientamento giurisprudenziale che indica un possibile

superamento di tale limite (sino al 50% - vedi Consiglio di Stato Sez. II n. 518 del 25/5/88).

Il quinto viene determinato rispetto all'importo dell'appalto formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'articolo 31-bis della legge e dell'articolo 149 del regolamento (Art. 10 comma 4 CGA).

Qualora, pur rientrando nella fattispecie presente di variante, l'importo ecceda il quinto, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore (Art. 10 comma 3 CGA).

Resta da osservare (ed è da considerarsi estendibile anche alle così dette variazioni – primo tipo di varianti) che, ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolato speciale, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite (Art. 10 comma 6 CGA).

In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell'appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta (Art. 10 comma 7 CGA).

V. Il quinto e ultimo tipo di variante (Variante migliorativa dell'impresa) - Art. 25 comma 3, 2° periodo -

E' quello previsto all'Art. 11 del Capitolato Generale d'Appalto, che le definisce come "varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore".

Dopo la stipula del contratto e durante il corso dei lavori, l'impresa può avanzare al direttore dei lavori proposte sostitutive, purché siano di pari valenza tecnica, scientificamente provate e di minor costo (Art. 11 comma 1 CGA).

Condizione pregiudiziale della proposta è che migliori gli aspetti funzionali, singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, e che non comporti riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative. Inoltre è indispensabile che rimanga inalterato il tempo contrattuale e "le condizioni di sicurezza dei lavoratori" (importi % previsti per la sicurezza). La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore (Art. 11 comma 2 CGA).

La proposta, predisposta e presentata in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori (Art. 11 comma 4 CGA: si esclude ogni forma di

sospensione), deve avere forma di perizia tecnica (completa di elaborati tecnici ed economici e che si vedrà in seguito è sempre in diminuzione), ed è presentata al direttore dei lavori. Entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo (Art. 11 comma 3 CGA). In questo caso l'atto aggiuntivo contempla le nuove lavorazioni e comporta una riduzione dell'importo contrattuale originario.

Il 50% delle economie risultanti sono a vantaggio dell'impresa e il 50% della Committenza (Art. 11 comma 5 CGA). Tali circostanze dovranno essere evidenziate nell'Atto Aggiuntivo.